

Repertorio n. 18.860

Raccolta n. 12.968

ATTO PRESIDENZIALE DELEGATO
INTEGRAZIONE STATUTARIA DI ETS
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di marzo, in Reggio Calabria, nel mio studio.

Innanzi a me Dott. Giovanni PUTORTI' Notaio in Reggio Calabria con studio in Via Generale Tommasini N.1/D, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Reggio Calabria e Locri

E' PERSONALMENTE COMPARSA:

- Dott.ssa PIREDDA Agostina, nata a Sorso (SS) il 9 gennaio 1970 (codice fiscale PRD GTN 70A49 I863N - C.I. CA88140HU ril. Comune RC 24.12.2020), residente in Pellaro di Reggio Calabria, Via Mortara n. 24, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione di promozione sociale CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE ASPROMONTE APS - ETS", con sede in Reggio Calabria, codice fiscale CF92006240805, iscritta al RUNTS con qualifica di APS in data 23 settembre 2022, al n.0042254, agente in forza dei poteri di Statuto e del mandato conferitole in sede di assemblea straordinaria in data 17 giugno 2022, repertorio n.17232, in prosieguo citato.

La comparente, cittadina italiana della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto, al quale premette:

- che con verbale di assemblea a mio rogito in data 17 giugno 2022 repertorio n.17232, registrato a Reggio Calabria il 13 luglio 2022 al n.3149 serie 1t, l'assemblea degli associati dell'Associazione di promozione sociale CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE ASPROMONTE APS - ETS", in sede straordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Dott.ssa Agostina Piredda come sopra costituita, ai fini di conseguire l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), deliberava tra l'altro di adeguare il testo dello Statuto sino ad allora vigente, alla normativa recata dal D.Lgs n. 117/2017, "Codice del Terzo Settore", integrandolo con le previsioni, sia di natura inderogabile, sia di tipo opzionale, contenute nella normativa che ha ridefinito in modo strutturale l'intera materia sino ad allora regolata dal solo Libro I del codice civile, oltre che dalla Legislazione speciale;

- che il pubblico verbale a mio rogito sopra individuato veniva ai sensi di legge depositato presso il neo istituito RUNTS, conseguendo la relativa iscrizione e la conseguente personalità giuridica, come da Decreto del 23 settembre 2022, sopraccitato;

- che l'adeguamento statutario per effetto del quale il CAI SEZIONE ASPROMONTE già operante quale Associazione non riconosciuta è oggi divenuto Ente del Terzo Settore e si identifica come "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE ASPROMONTE APS - ETS", è stato effettuato mediante un intervento di integrazione delle

Registrato a:
Reggio Calabria
il 15/04/2024
n. 1528
Serie 1T
Pagati euro 245,00

clausole presenti nello "Statuto - tipo" previsto ed approvato dal Comitato Centrale Indirizzo e Controllo del Club Alpino Italiano operante livello Nazionale, adottato anche dalla Sezione Aspromonte del CAI, in quanto condizione per poter rappresentare il CAI a livello locale, essendo altresì ogni modificazione sottoposta anche al successivo vaglio di detto Comitato Centrale;

- che, approvato il nuovo testo di statuto in adeguamento al Codice del Terzo Settore, con modifiche sostanzialmente armonizzate con le clausole - tipo dello Statuto CAI imposte a livello nazionale ed ottenuta regolare iscrizione al RUNTS, il nuovo testo di statuto veniva sottoposto all'approvazione degli organi nazionali del CAI;

- che il suddetto Comitato Centrale Indirizzo e Controllo, seguito dell'esame comunicava alla Sezione Aspromonte quanto segue:

"RAVVISATA l'opportunità di modificare gli Artt. 15, 23 e 26 proposti, al fine di limitare il numero di Assemblee dei Soci annualmente previste e di prevedere la costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, coerentemente con le norme in essere nell'Ordinamento del CAI e nella normativa del Terzo Settore;

CONSIDERATO che l'Art. 37, comma 2, del vigente Statuto stabilisce che l'ordinamento delle strutture territoriali, anche nelle sue modifiche, ha efficacia dopo l'approvazione da parte del CC;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 comma 2 dello Statuto del Club Alpino Italiano, è presente alla seduta del CC il Direttore dell'Ente;

DELIBERA DI APPROVARE, per le motivazioni illustrate in narrativa e da intendere qui riportate come parte integrante e sostanziale del presente atto, lo Statuto della Sezione di Reggio Calabria, con le seguenti modifiche:

Art. 15, comma 2: anche se l'art. 40 del Regolamento generale non prevede un numero massimo di Assemblee ordinarie nell'anno, appare eccessivo stabilire convocazioni ogni tre mesi, anche perché non si individuano argomenti che possano giustificarle. Si richiede pertanto di confermare la convocazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31 marzo per gli adempimenti ordinari, e di prevedere un'eventuale altra convocazione nel corso dell'anno;

Art. 23 e 26: gli articoli vanno modificati prevedendo l'obbligatoria costituzione del Collegio dei revisori dei conti, la cui esistenza nelle Sezioni è stabilita dall'Art. 24, comma 2, dello Statuto del CAI. Il Collegio esercita le sue funzioni fino al momento in cui dovessero maturare i requisiti di legge per l'istituzione dell'Organo di controllo e della revisione legale. In particolare si rileva che: - fino al momento in cui dovesse essere istituito l'Organo di controllo, il Collegio dei revisori rende possibile la convocazione

dell'Assemblea dei Soci, nell'eventuale impossibilità di procedere da parte del Consiglio direttivo; - è improprio che l'Assemblea straordinaria in assenza di Consiglio direttivo possa essere convocata da un singolo socio (ultimo comma dell'art. 20); - non è ritenuta ammissibile l'eventualità (configurata nel primo comma dell'art. 26) che il Collegio possa essere composto da non Soci";

- che, come dichiara la comparente, la Sezione Aspromonte del CAI è tenuta ad adeguarsi necessariamente alle disposizioni del Comitato Centrale, al fine di conservare la propria affiliazione all'Ente Nazionale e il potere di rappresentare, nel territorio di propria competenza il Club Alpino Italiano;

- che l'assemblea dei soci in sede straordinaria, come da verbale a mio rogito del 17 giugno 2022 sopra citato, ha conferito ampio mandato al Presidente del Consiglio Direttivo per apportare allo statuto ivi approvato ed allegato le eventuali modifiche e integrazioni richieste dalle autorità competenti, attribuendo quindi al medesimo legale rappresentante di poter procedere a tali modifiche e integrazioni anche in via autonoma;

- che il mandato in questione non può certamente ritenersi esteso sino a comprendere variazioni al testo approvato in assemblea che incidano sulle essenziali basi associative e/o coinvolgere aspetti relativi a diritti intangibili degli associati;

- che tali non possono essere ritenute le integrazioni richieste dal Comitato Centrale, che attengono a mere riproduzioni letterali del testo standard dello Statuto CAI, riguardando aspetti secondari della disciplina assembleare, ovvero l'organizzazione interna a livello di controllo sociale e contabile, comunque di tipo migliorativo nell'interesse degli associati, riconoscendo una maggiore portata al sistema dei controlli interni;

- che la stessa eliminazione del potere di convocazione attribuito in alcuni casi al singolo associato dal vigente articolo 20, è controbilanciata dall'attribuzione di tale potere al Collegio dei Revisori dei conti e all'organo di controllo.

Tutto ciò premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, la comparente mi richiede di procedere alle modifiche/integrazioni allo statuto vigente, per come richieste dal Comitato Centrale Indirizzo e Controllo del Club Alpino Italiano, riguardanti gli articoli 15, 20, 26 e 33, con la precisazione che, per effetto della riunione in unico articolo (art.26) delle clausole in materia di revisione e controllo contabile (in base al "testo - tipo" CAI) il nuovo testo statutario risulta ora composto da numero 34 articoli in luogo di 36; le modifiche hanno il seguente, letterale tenore:

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata inderogabilmente almeno una

volta all'anno, entro il 30 marzo, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta.

Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno il 25% degli associati in regola con il versamento delle quote associative.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

Il Consiglio Direttivo adotta ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea.

L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili solo una volta.

I membri del Consiglio dopo la prima rielezione, possono essere rieletti dopo almeno un anno di intervallo.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti o, se nominato, l'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convocano l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 3 anni, sono rieleggibili. In caso di decadenza o di di-

missioni di un componente subentra il primo dei non eletti
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, ver-

balizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

Art. 31 (già 33) - Esercizio sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo, attri-

buiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il testo dello statuto sociale, nella sua redazione integrale, con le modifiche apportate, sempre composto da numero 36 (trentasei) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

Il presente atto sarà depositato per l'Iscrizione al RUNTS competente ed al Comitato Centrale Indirizzo e Controllo del Club Alpino Italiano per l'approvazione anche in quella sede.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto unitamente all'allegato alla comparente che, da me interpellata, lo approva.

Scritto da me Notaio personalmente con caratteri indelebili a macchina, integrato di mia mano su due fogli intercalati, per pagine sei e quanto sin qui della presente.

Sottoscritto alle ore diciotto e minuti cinquanta.

F.ti PIREDDA Agostina - Giovanni PUTORTI' Notaio (L.S.)

Allegato "A" al N. 12.968 di Raccolta

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore:

Sezione C.A.I. "ASPROMONTE" di Reggio Calabria APS -ETS

Preambolo:

Questo è il testo dello statuto vigente a far data dall'anno 2022 dell'associazione non riconosciuta fondata nell'anno 1932, con sede in Reggio Calabria, già denominata "Club Alpino Italiano Sezione di Reggio Calabria" (sigla "Cai Sezione di Reggio Calabria").

Essa, dal 5 luglio 1952 è denominata

"CAI SEZIONE ASPROMONTE REGGIO CALABRIA)"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Reggio Calabria, una Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore, denominata:

- **"CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione Aspromonte di Reggio Calabria - APS - ETS".**

In sigla "CAI - Sez. Aspromonte di Reggio Calabria - APS - ETS".

L'acronimo "APS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ai sensi del Dlgs. 117/2017.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune.

L'Associazione si configura quale struttura territoriale all'interno del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

E' soggetto di diritto privato autonomo, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Essa si rapporta inoltre al Raggruppamento *regionale Calabria* del Club Alpino Italiano.

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

L'Associazione si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento

di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche.

In particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi (entrate comunque denominate), è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione, nell'ambito di dette attività, ha per proprio scopo promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale; essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività, di rilievo e interesse generale ai sensi dell'articolo precedente e dell'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

	a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;	
	b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;	
	c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, e di torrentismo, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;	
	d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, e di torrentismo, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;	
	e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);	
	f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;	
	g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;	
	h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, e di torrentismo, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;	
	i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;	
	j) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;	
	k) all'organizzazione e gestione di palestre di arrampicata. Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal	

decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

L'Associazione tiene a cura del Consiglio Direttivo un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali.

Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerienze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua

costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e a nessun titolo.

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto di partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione ed esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line.

Se minore di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

In forza di espressa previsione dello Statuto del Club Alpino Italiano Nazionale, chi acquista la qualità di socio di Sezione locale CAI, acquista la qualità di membro e associato

del CLUB ALPINO ITALIANO,

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime il rigetto della domanda, sempre con decisione scritta e motivata.

In caso di rigetto della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, chi l'ha presentata può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente.

Non si può`riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità`di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare di esclusione, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari - Esclusione

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondanti dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al Consiglio Direttivo Centrale del CAI, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti.

Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini

stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari diversi dalla esclusione, il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri del CAI competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 - Sono Organi dell'Associazione (Sezione)

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

Le cariche sociali sono elettive.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione;

L'assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo; nonchè i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- b) nomina e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati; approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- d) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti; - delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;

d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sui provvedimenti di esclusione degli associati;

f) approva il bilancio;

g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25% dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata inderogabilmente almeno una volta all'anno, entro il 30 marzo, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta.

Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno il 25% degli associati in regola con il versamento delle quote associative.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

Il Consiglio Direttivo adotta ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea.

L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Art. 16 - Partecipazione

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il

principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

La maggioranza dei presenti nomina tre scrutatori.

Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea, la regolarità delle deleghe e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

Art. 18 - Deliberazioni

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero 9 componenti compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera sul compimento degli atti, di qualsiasi natura, che ritenga utili o opportuni nell'interesse della società.

Il Consiglio Direttivo assolve inoltre le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;

- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.
- L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili solo una volta.

I membri del Consiglio dopo la prima rielezione, possono essere rieletti dopo almeno un anno di intervallo.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti o, se nominato, l'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convocano l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni 3 mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza generale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per l'esecuzione degli atti deliberati dal Consiglio; il Presidente può delegare la rappresentanza con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali consecutivi completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente. Il Tesoriere con delibera del Consiglio Direttivo può essere delegato alla sottoscrizione ed alla firma su conti correnti bancari o postali.

Art. 25 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 3 anni, sono rieleggibili. In caso di decadenza o di dimissioni di un componente subentra il primo dei non eletti

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma

in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali e comunque sono depositati in un conto corrente bancario o postale, oppure investiti in uno strumento finanziario con capitale garantito intestato alla stessa.

L'associazione non può avere un patrimonio complessivo inferiore ad euro 15.000,00 o comunque al valore minimo tempo per tempo stabilito dalle norme del codice del terzo settore.

In caso di perdita che riduca il patrimonio al di sotto del minimo di legge, si applicano le norme del codice del terzo settore.

TITOLO VIII

BILANCIO ED ESERCIZI

Art. 31 - Esercizio sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci

all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;

- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo, attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali,

relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 - In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale costituita dal Raggruppamento Regionale o Provinciale CAI di appartenenza, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento **Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento CAI.**

In mancanza, il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italisociale.

Art. 34 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge,

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, l'Associazione si riconosce nelle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, se non in contrasto con le norme inderogabili d cui Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

F.ti PIREDDA Agostina - Giovanni PUTORTI' Notaio (L.S.)

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo. Ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 7 marzo
2005 n. 82, che si trasmette ad uso RUNTS.